



Comune di Grosseto

POLIZIA MUNICIPALE

Comune di Grosseto

Regolamento di Polizia Urbana

Adottato con Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 14.04.2014 modificato con
Delibere Consiglio Comunale n. 40 del 25.05.2020 e n. 82 del 15.06.2023

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Finalità
Art. 2	Oggetto ed ambito di applicazione
Art. 3	Vigilanza

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Capo I SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 4	Sicurezza urbana
Art. 4-bis	Individuazione aree urbane oggetto di tutela particolare
Art. 4-ter	Limiti agli orari di vendita e asporto delle bevande alcoliche
Art. 4-quater	Divieto della promozione della vendita di prodotti alcolici
Art. 5	Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia
Art. 6	Velocipedi
Art. 7	Atti vietati
Art. 8	Ripari a pozzi, cisterne e simili

Capo II USO DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 9	Divieto di utilizzo di acqua pubblica
Art. 10	Campeggio libero - Sosta dei caravan e autocaravan
Art. 11	Nomadismo
Art. 12	Luminarie

Capo III PULIZIA E DECORO DI EDIFICI ED AREE PUBBLICHE

Art. 13	Manutenzione degli edifici e delle aree
Art. 14	Scritte sui muri
Art. 15	Sgombero della neve nell'abitato
Art. 16	Ripulitura terreni mantenuti a verde
Art. 17	Indumenti e biancheria appesi alle finestre
Art. 18	Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

Capo IV TUTELA AMBIENTALE

Art. 19	Utilizzo di barbecue e divieto d'accensione dei fuochi
Art. 20	Pericolo di incendi, esalazioni moleste
Art. 21	Manutenzione di edifici, operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

Capo V QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 22	Tutela della quiete
Art. 23	Esercenti commerciali, fiere e mercati, suonatori ambulanti, cantanti e simili

Art. 24 Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

Capo VI VARIE

Art. 25 Accattonaggio
Art. 26 Volantinaggio e distribuzione di oggetti
Art. 27 Esposizione merce
Art. 28 Prostituzione
Art. 29 Negozi ed articoli per soli adulti
Art. 30 Mestieri ambulanti e artisti di strada
Art. 31 Servizi igienici nei locali pubblici
Art. 32 Divieto di tenere animali nei centri abitati

TITOLO III - SISTEMA SANZIONATORIO E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Capo I SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 33 Sistema sanzionatorio
Art. 34 Sanzioni
Art. 34-bis Sanzioni specifiche per la vendita e promozione di alcolici
Art. 35 Ordinanze del Sindaco
Art. 36 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori ed ai locali ove si esercitano le attività autorizzate
Art. 37 Segnalazioni o reclami

Capo II PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 38 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità
Art. 39 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 Pubblicità
Art. 41 Abrogazione norme precedenti
Art. 42 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, di prevenire e contrastare condizioni di disagio, di garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita, del patrimonio culturale e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private ad uso pubblico salvo diversa disposizione.

Art. 2 Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è efficace, ove non diversamente disposto, in tutto il territorio del Comune di Grosseto.
2. Il Regolamento di Polizia Urbana detta norme in materia di:
 - a. Sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b. Uso di aree e spazi pubblici;
 - c. Pulizia e decoro di edifici ed aree pubbliche e private;
 - d. Tutela ambientale e del patrimonio culturale;
 - e. Quietè pubblica e privata;
 - f. vivibilità urbana, tutela della tranquillità e del riposo dei cittadini.
3. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3 Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici

servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nel l'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Capo I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 4 Sicurezza urbana

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate.
3. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.
4. L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 3, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art. 36.
5. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. 20.01.2017, n. 14, convertito con modificazioni in Legge 18.04.2017, n. 48¹, il presente regolamento individua le aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le medesime

¹ "D.L. 14/2017 art. 9 - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché, per l'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma."

disposizioni. E' fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

Art. 4-bis

Individuazione di aree urbane oggetto di misure a tutela del decoro

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 14/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 48/2017², ai fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 9 anzidetto, sono individuate le seguenti località:
 - a. **Area del centro storico** (area ricompresa all'interno della cinta muraria medicea, compresi i parcheggi e relative pertinenze) su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali e altri istituti e luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici nonché aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli;
 - b. **Complesso monumentale delle Mura Medicee** (Mura Medicee compresi i giardini, gli immobili, le sue pertinenze e parcheggi, estesa ai 200 metri dalla cinta muraria ed entro i 300 metri dagli ingressi) su cui insistono complessi monumentali e altri istituti e luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici ed aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli ed aree adibite a verde pubblico;
 - c. **Istituti scolastici** (tutte le scuole e plessi scolastici del centro abitato entro 300 metri dagli ingressi e loro pertinenze e parcheggi);
 - d. **Presidio Ospedaliero della Misericordia** (entro 300 metri dagli ingressi, dai parcheggi e loro pertinenze);
 - e. **Parchi e giardini** (entro 300 metri compresi eventuali parcheggi e pertinenze):
 - 1) Parco di Via Giotto "Sandro Pertini" e Velodromo "Guido Montanelli";
 - 2) Parco del fiume Ombrone "Silvano Signori" e "D.Park";
 - f. **Area compresa tra Via Mameli, Via Trento, Via Buoizzi e Via Trieste**, su cui insistono scuole e presidi sanitari.

Art. 4-ter

Limiti agli orari di vendita e asporto delle bevande alcoliche

1. Nell'area ricompresa tra le vie Buoizzi, Trieste, Mameli, Sonnino, Lanza, Manetti, Porciatti, Tripoli, è fatto divieto di vendita anche da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli) e di vendita per asporto che può essere effettuata da chi è abilitato alla somministrazione, anche in forma temporanea, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21,00 fino alle ore 6,00.
2. E' inoltre fatto divieto, nelle medesime aree, dalle ore 21,00 alle ore 6,00, di vendita per asporto da parte dei somministratori, di ogni bevanda in contenitori di vetro.

² "D.L. 14/2017 - comma 3: Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di ai commi 1 e 2 del presente articolo."

3. Il presente articolo non si applica né agli esercizi commerciali né ai soggetti organizzatori durante lo svolgimento di eventi e manifestazioni di qualsiasi natura patrocinati o organizzati dall'Amministrazione comunale.

Art. 4-quater

Divieto della promozione della vendita di prodotti alcolici

1. Nelle aree individuate dagli articoli 4-bis e 4-ter, è fatto divieto di promuovere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. E' fatto divieto di vendere o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partecipanti a gruppi itineranti organizzati al fine di consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e presso più attività tali bevande (cd. "alcohol tour").
3. E' fatto divieto di promuovere o organizzare gruppi itineranti di persone al fine di far loro consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e presso più locali tali bevande (cd. "alcohol tour"). Quindi in divieti si estende anche agli organizzatori.

Art. 5

Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

1. E' fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque.

Art. 6

Velocipedi

1. [*abrogato*]
2. E' vietato il deposito delle biciclette al di fuori delle apposite rastrelliere.
3. E' disposta la rimozione di tutte quelle biciclette che saranno rinvenute fissate ai fabbricati, agli arredi pubblici quali pali della pubblica illuminazione, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, barriere di protezione dei monumenti, monumenti e fioriere, manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, muretti e recinzioni, pluviali e condutture di metano pubblici e privati o a qualunque altro elemento di arredo urbano, ovvero in qualunque luogo in cui arrechino danno al decoro o ostruiscano passaggi pedonali e ciclabili od impediscano la normale fruizione dei marciapiedi da parte dei cittadini e soprattutto dei disabili.
4. E' altresì disposta la rimozione dei velocipedi o delle loro parti che si trovino in condizioni tali da far presumere lo stato di abbandono nonché privi di parti essenziali all'uso e quindi non più idonei alla circolazione e che si presentino privi di riscontri oggettivi che consentano di risalire al proprietario, rinvenuti sul suolo pubblico.
5. Le modalità operative inerenti la rimozione, il deposito e la restituzione verranno indicate con specifica Disposizione Dirigenziale.

Art. 7

Atti vietati

1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, nel territorio del Comune di Grosseto sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a. compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - b. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - c. sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico.
2. Sono altresì vietati i seguenti comportamenti:
 - a. bivaccare o sdraiarsi sulle strade, sulle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sulle scalinate, recando intralcio o disturbo, ovvero ostruire le soglie d'ingresso degli edifici;
 - b. avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali; tutto ciò anche effettuando questua con o senza raccolta firme e vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli;
 - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di 12 anni.
 - e. salire sui parapetti, sia in muratura che in terrapieno, lungo il lato esterno ed interno delle cortine e dei Baluardi delle Mura Medicee, ovvero occuparne gli spazi intralciando la libera circolazione delle persone.
3. Sono infine vietati i seguenti comportamenti:
 - a. abbandonare lungo le strade, sui marciapiedi, o in ogni altro luogo pubblico, fuori dagli appositi contenitori, rifiuti o bottiglie, gomme da masticare e mozziconi di sigaretta;
 - b. lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;
 - c. eseguire giochi che possono creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose con l'uso di bombolette spray di qualsiasi genere, salvo specifiche deroghe o autorizzazioni, con l'uso di inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
 - d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

- f. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- g. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.

Art. 8

Ripari a pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche realizzati su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello o altri ripari chiusi atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. In caso di invasi artificiali gli stessi devono essere adeguatamente protetti al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità.

Capo II - USO DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 9

Divieto di utilizzo di acqua pubblica

1. E' fatto divieto di utilizzare l'acqua proveniente dai civici acquedotti per l'irrigazione di orti, colture agricole, giardini e prati, per lavare autoveicoli, natanti e simili e per il riempimento di piscine private, fisse e/o gonfiabili, salvo che sia preventivamente ottenuta specifica autorizzazione comunale o dell'Ente di gestione del servizio idrico integrato.
2. Nessun impianto di irrigazione può essere collegato direttamente o indirettamente agli acquedotti.
3. E' fatto obbligo ai proprietari o a chi, a qualsiasi titolo, abbia possesso di vasche antincendio, di piscine, di orti e giardini di documentare in modo inequivocabile, ogniqualvolta venga richiesto dal personale preposto al controllo, la provenienza dell'acqua utilizzata dovendo provare che non si tratta di acqua potabile.
4. L'acqua captata dai pozzi privati, non monitorata o monitorata con esito negativo, può essere utilizzata solo ad uso irriguo, industriale ma non alimentare.
5. E' fatto divieto di ogni altro uso improprio della risorsa idrica.
6. Sulle aree pubbliche è fatto divieto di utilizzare o prelevare l'acqua proveniente dalle pubbliche fontanelle per scopi diversi da quelli potabili (sono vietati ad esempio il lavaggio veicoli, dei tappeti, l'innaffiamento di piante o fiori ecc.).
7. E' fatto inoltre divieto di far bere gli animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile.
8. E' altresì vietato lasciare aperti i rubinetti delle pubbliche fontanelle.
9. E' vietato fare il bagno gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquea, ovunque presenti.

10. L'uso delle imbarcazioni da modellismo è consentito esclusivamente nel laghetto artificiale interno all'impianto "Velodromo Montanelli" sito in Grosseto via Giotto.

Art. 10

Campeggio libero - Sosta dei caravan e autocaravan

1. In tutto il territorio del Comune di Grosseto è vietata la sosta finalizzata al campeggio con tende, rimorchi, roulotte, camper, caravan, veicoli e/o manufatti mobili comunque attrezzati per l'alloggio anche temporaneo, in terreni ed aree di proprietà sia pubblica che privata, nonché su sedi stradali e piazze pubbliche, al di fuori dalle aree espressamente autorizzate (campeggi - aree sosta - aree riservate con specifica ordinanza Sindacale).
2. E' altresì vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di acque reflue, escrementi organici, liquidi chimici sul terreno e nelle pubbliche fognature, ad eccezione delle aree appositamente attrezzate ed individuate espressamente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11.

Nomadismo

1. E' vietata la sosta in tende, caravan, autocaravan, roulotte, camper o simili mezzi mobili utilizzati come normale abitazione, su qualunque area pubblica, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e le aree di uso pubblico, salvo le zone appositamente attrezzate dotate dei requisiti e delle autorizzazioni previste e segnalate e le aree riservate con specifica ordinanza Sindacale.
2. A coloro che sostano in violazione del comma 1 è intimato lo sgombero e la pulizia dell'area entro le successive 8 ore, oltre alla rimozione dei rifiuti e di quant'altro occupi il suolo pubblico.
3. In caso di particolari situazioni che possono determinare pericolo di emergenze igienicosanitarie, il Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo adotta apposita ordinanza di sgombero indicando i tempi e le modalità più opportune.
4. In caso di inottemperanza alla intimazione prevista dal comma 2 il Comune potrà provvedere alla pulizia e allo sgombero dell'area, anche ordinando la rimozione forzata dei veicoli, addebitando le spese al trasgressore.

Art. 12

Luminarie

1. La collocazione di luminarie natalizie, apparecchiature e oggetti vari è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Settore Lavori Pubblici.
2. L'installazione di dette apparecchiature dovrà avvenire secondo le disposizioni impartite dai competenti Settori Comunali.

Capo III - PULIZIA E DECORO DI EDIFICI ED AREE PUBBLICHE

Art. 13

Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici pubblici e privati sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di provvedere alle manutenzioni delle parti deteriorate dell'edificio, nonché a porre in essere ogni adeguato intervento volto ad evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica delle persone e la sicurezza urbana, nel rispetto delle altre norme in materia.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. Le aree intorno ai fabbricati devono essere tenute, a cura dei proprietari, in stato di perfetto ordine e pulizia.
4. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione anche in caso di non utilizzo.
5. In caso di accertata violazione alle norme di cui ai commi precedenti il Sindaco con specifica ordinanza provvederà ad intimare ai trasgressori l'esecuzione dei necessari interventi risolutivi.
6. La Polizia Municipale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero. Chiunque non consenta l'accesso alla Polizia Municipale per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 34 comma 8.

Art. 14

Scritte sui muri

1. E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.
2. L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.
3. E' consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.

Art. 15

Sgombero della neve nell'abitato

1. Nei centri abitati, in presenza di precipitazioni nevose, ogni proprietario o locatario è tenuto a provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli immobili da loro occupati. Qualora non esista marciapiede rialzato deve essere sgomberato uno spazio sufficiente al transito dei pedoni e, comunque, di profondità non inferiore ad un metro.
2. Ogni proprietario o locatario è tenuto a provvedere allo sgombero della neve sulle aree

fronteggianti i propri passi carrabili o pedonali.

Art. 16

Ripulitura terreni mantenuti a verde.

1. A tutela del decoro, dell'incolumità e dell'igiene pubblica, per ridurre il rischio di incendi e per impedire la proliferazione di ratti, rettili ed insetti, tutti i proprietari di terreni mantenuti a verde posti all'interno e a margine dei centri abitati, devono essere tenuti in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro.
2. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica devono essere potati, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
3. In caso di accertata violazione alle norme di cui ai commi precedenti, ed in caso di mancata immediata risoluzione della problematica, il Sindaco con specifica ordinanza provvederà ad intimare ai trasgressori l'esecuzione dei necessari interventi risolutivi.

Art. 17

Indumenti e biancheria appesi alle finestre

1. Nelle facciate di edifici prospicienti vie o piazze, o da queste visibili, è vietato appendere fuori dalle finestre e sulle terrazze e balconi, biancheria, effetti personali o altri oggetti consimili.

Art. 18

Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.
2. Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

Capo IV - TUTELA AMBIENTALE

Art. 19

Utilizzo di barbecue e divieto d'accensione dei fuochi

1. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, fatte salve quelle appositamente attrezzate e/o autorizzate; dovranno comunque essere adottate le necessarie cautele al fine di non arrecare nocumento a cose e/o persone.
2. L'utilizzo di tali attrezzature è consentito su aree private a condizione che le esalazioni prodotte non arrechino nocumento a cose e/o persone.

Art. 20

Pericolo di incendi, esalazioni moleste

1. In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate dagli organi competenti e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio.
2. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
3. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

Art. 21

Manutenzione di edifici, operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque effettui lavori di manutenzione esterna di edifici o proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso d'impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc.), idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Capo V - QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 22

Tutela della quiete

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento comunale per le attività rumorose, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.
3. Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori che possano recare disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.
4. Chiunque detenga all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, video-

giochi e similari, deve renderli inutilizzabili dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dopo le ore 24.00 e fino alle ore 8.00 del giorno successivo.

5. Per l'inosservanza delle norme di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca violazioni di norme a carattere penale, si applicano le sanzioni previste dal Regolamento per le Attività Rumorose.

Art. 23

Esercenti commerciali, fiere e mercati, suonatori ambulanti, cantanti e simili

1. E' vietato agli esercenti il commercio, sia a posto fisso che ambulante, arrecare disturbo con grida, suoni e schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.
2. Ai suonatori ambulanti, regolarmente autorizzati, è vietato suonare nei pressi delle scuole, chiese, caserme, ospedali ed uffici pubblici.

Art. 24

Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

1. E' fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole.

Capo VI - VARIE

Art. 25

Accattonaggio

1. E' vietato raccogliere elemosine in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché sui mezzi di trasporto pubblico.
2. E' altresì vietato rovistare o prelevare indumenti ovvero oggetti dai contenitori di raccolta delle Associazioni umanitarie e dai cassonetti della raccolta dei rifiuti.

Art. 26

Volantinaggio e distribuzione di pubblicazioni

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.
2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche e/o all'interno di esercizi pubblici e commerciali.
3. E' vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.

4. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.

Art. 27
Esposizione merce

1. Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola.
2. Previa autorizzazione è altresì permesso collocare espositori/contenitori di riviste inerenti annunci immobiliari e quant'altro in corrispondenza degli ingressi delle relative attività.
3. Cavalletti per pubblicità e/o lavagnette etc.
4. Le attrezzature di cui ai commi precedenti dovranno essere mantenute in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti, fatte salve le norme previste dal Codice della Strada.

Art. 28
Prostituzione

1. E' vietato a chiunque porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l'appostamento della persona e/o l'adescamento di clienti e l'intrattenersi con essi e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione.
2. E' vietato richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti al precedente comma 1 e/o di concordare con gli stessi l'acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento.
3. E' altresì vietato consentire la salita a bordo di un veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati ed eseguire, alla guida di veicoli, manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di porre in essere i comportamenti descritti al comma 2.

Art. 29
Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai

maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

Art. 30

Mestieri ambulanti e artisti di strada

1. Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri ambulanti o l'attività di artista di strada nell'ambito del territorio comunale senza rispettare le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti comunali in materia.
2. Tutti i mestieri ambulanti non previsti da tali disposizioni sono considerati vietati.
3. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio o la sospensione temporanea delle attività di cui trattasi.

Art. 31

Servizi igienici nei locali pubblici

1. Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico ed in genere ai titolari dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione a chiunque ne faccia richiesta i servizi igienici, che devono essere adeguatamente segnalati e mantenuti in perfette condizioni igieniche e di funzionalità.

Art. 32

Divieto di tenere animali nei centri abitati

1. All'interno del centro abitato è vietato tenere animali della specie bovina, suina, equina, ovina e caprina.
2. E' altresì vietato tenere galline, piccioni, colombi, conigli ed altri animali di bassacorte.
3. Nei centri abitati e negli agglomerati urbani è possibile detenere animali a scopo puramente affettivo purché l'ubicazione e le condizioni igieniche siano tali da non arrecare danno o disturbo di ogni genere al vicinato o esalazioni odorogene, fatto salvo quanto stabilito in forma più restrittiva da un eventuale regolamento condominiale per la gestione degli animali da affezione.

TITOLO III
SISTEMA SANZIONATORIO E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Capo I - SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 33
Sistema sanzionatorio

1. Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Municipale è tenuta ad esperire tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni del presente capo.
2. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267³ e della L.R. 28 dicembre 2000, n.81.
3. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, con specifica delibera di Giunta potrà aggiornare, nella misura del pagamento in misura ridotta, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie.
4. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
5. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della L. 689/81 è individuata nel Settore competente per materia. I proventi sono destinati al Comune.
6. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
7. Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Municipale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

Art. 34
Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 7 comma 1, 16 comma 1, 28 comma 1 e 29, del Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 160,00).
2. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 7 comma 2, 8, 10 comma 2, 12, 14, 20, 21, 27, 28 comma 2 e 3, 30 e 31, del Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00).

³ D.Lgs. 18/08/2000, n. 267: Articolo 7-bis Sanzioni amministrative: 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

3. Chiunque viola le altre disposizioni del Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00).
4. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00). Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.
5. Qualora ai sensi del Regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00).
6. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art. 38 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00).
7. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00).

Art. 34-bis

Sanzioni specifiche per la vendita e promozione di alcolici

1. Le violazioni degli articoli 4-ter e 4-quater comma 2, commesse dagli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa, sono punite ai sensi dell'art. 14 comma 3, in relazione all'art. 113 della L.R. 62/20184. Nel caso venga accertata la violazione di cui all'art. 4-ter oltre le ore 24 per il commercio in sede fissa e oltre le ore 3 per le attività di somministrazione, si fa rinvio alla normativa statale di riferimento la cui competenza sanzionatoria e interdittiva è del Prefetto.
2. Le violazioni degli articoli 4-ter e 4-quater comma 2, nelle fattispecie riconducibili alla somministrazione di alimenti e bevande ed alla vendita per asporto di bevande alcoliche effettuata da tutti gli esercizi abilitati alla somministrazione (esercizi ai sensi degli artt. 48, 52, 53 della L.R. 62/2018, circoli privati, discoteche, alberghi, ecc.) sono punite ai sensi dell'art. 48 comma 6, in relazione all'art. 114 della L.R. 62/2018.5

4 L.R. 23/11/2018, n. 62. Art. 14 Esercizio dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa: "1. Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

3. La vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico."

Art. 113 Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa: "comma 3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi:

a) le disposizioni in materia di commercio in sede fissa di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 14"

5 Art. 48 Esercizio dell'attività: "comma 6. La somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico."

Art. 114 Sanzioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande: "comma 2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi:

3. Le violazioni dell'art. 4-ter commesse dagli operatori abilitati al commercio e somministrazione su area pubblica sono sanzionate ai sensi dell'art. 14-bis della L. 125/2001.6
4. Le violazioni dell'art. 4-ter da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli) e comunque tutte le altre violazioni non espressamente contemplate da normative di settore o dai commi 1. e 2. del presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 con la sanzione pecuniaria ivi prevista.
5. Ai sensi dell'art. 113 comma 6 della L.R. 62/20187, si considerano di particolare gravità le violazioni (riconducibili al commercio in sede fissa), concernenti i divieti posti alla vendita di alcolici in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico ai sensi dell'art. 14 comma 3 della medesima legge; di conseguenza è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni 2 (due).
6. In caso di reiterata violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione sarà di giorni 5 (cinque) per ogni reiterata violazione.
7. Ai sensi dell'art. 116 della L.R. 62/2018, si considerano di particolare gravità le violazioni (riconducibili al commercio su area pubblica) concernenti i divieti imposti alla vendita di alcoli di cui agli articoli 4-ter e 4-quater.
8. In caso di reiterata violazione, ai sensi della definizione di reiterazione dell'art. 116 comma 5, della L.R. 62/20188, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione sarà di gironi 20 (venti).

Art. 35 **Ordinanze del Sindaco**

1. Al fine di combattere specifiche situazioni di degrado urbano, lesioni al decoro o alla vivibilità del territorio comunale, pericoli per la sicurezza di persone o animali, ovvero il disturbo della quiete pubblica e della tranquillità delle persone, il Sindaco, con ordinanza motivata di durata temporanea, anche con efficacia limitata ad una sola parte del territorio comunale, può aumentare l'importo delle sanzioni previste dal presente regolamento o introdurre nuove sanzioni amministrative.

a) le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 48, commi 1-bis, 2, 3 4 e 6;"

6 L. 30/03/2001, n. 125. Art. 14-bis Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche: "1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni."

7 L.R. 23/11/2018, n. 62. Art. 113 Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa: "comma 6. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), f), g) ed h), può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. Al fine dell'applicazione della sospensione, la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione."

8 Art. 116 Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche: "comma 5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. Al fine dell'applicazione della sospensione, la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana."

Art. 36

Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

1. L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse e/o nel caso di reiterate violazioni alle norme del regolamento, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.
2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

Art. 37

Segnalazioni o reclami

1. Chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere informato degli esiti, può farlo secondo le modalità previste.

Capo II - PROCEDURADI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 38

Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'art. 34 comma 7. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 39

Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto all'Autorità competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore. Se si tratta di occupazione a fini di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'Ufficio Accertatore, al Comando della

Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. 600/73.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 34 comma 7. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato e se si tratta di occupazione a fini di commercio il trasgressore sarà soggetto alla chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine, comunque per un periodo non inferiore a 5 giorni.
3. Quanto disposto al comma precedente si applica anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia o al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 Pubblicità

1. L'emanazione del presente Regolamento di Polizia Urbana verrà debitamente pubblicizzata sul sito web ufficiale del Comune di Grosseto dove viene, per debita informazione alla cittadinanza, inserito nella raccolta dei Regolamenti Comunali.

Art. 41 Abrogazione norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia: il Regolamento di Polizia Municipale (deliberato dal Podestà con atto n. 124 del 21 febbraio 1935 - XIII. Approvato dalla Giunta Prov. Amministrativa il 28 giugno 1935, n. 9646 e successive modifiche e/o integrazioni).
2. Sono altresì abrogate i seguenti atti:
 - Ordinanza Sindacale n. 6/2005 (campeggio);
 - Ordinanza Sindacale n. 501/2006 (decoro e conservazione beni di interesse pubblico);
 - Ordinanza Sindacale n. 12/2008 (decoro e tutela di aree pubbliche e private);
 - Ordinanza Sindacale n. 88/2009 (disciplina uso acqua potabile);
 - Ordinanza Sindacale n. 982/2013 (disciplina dei velocipedi);nonché tutti gli altri atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del Regolamento o con esse incompatibili.

Art. 43 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

ALLEGATO 1
TABELLA ESPLICATIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE

Norma		Sanzione				Pagamento in misura ridotta entro 60 gg.	
Art. 4	Sicurezza Urbana	da €	50,00	a €	300,00	€	100,00
Art. 5	Lancio di sassi e altri oggetti, liquidi e uso di mezzi recanti molestia	da €	50,00	a €	300,00	€	100,00
Art. 6	Velocipedi	da €	25,00	a €	150,00	€	50,00
Art. 7 Comma 1	Atti vietati	da €	80,00	a €	500,00	€	160,00
Art. 7 Comma 2	Atti vietati	da €	50,00	a €	300,00	€	100,00
Art. 7 Comma 3	Atti vietati	da €	25,00	a €	150,00	€	50,00
Art. 8	Ripari a pozzi, cisterne e simili	da €	50,00	a €	300,00	€	100,00
Art. 9	Divieto di utilizzo di acqua pubblica	da €	25,00	a €	150,00	€	50,00
Art. 10 Comma 1	Campeggio libero – sosta dei caravan e autocaravan	da €	25,00	a €	150,00	€	50,00
Art. 10 Comma 2	Campeggio libero – sosta dei caravan e autocaravan	da €	50,00	a €	300,00	€	100,00
Art. 11	Nomadismo	da €	25,00	a €	150,00	€	50,00
Art. 12	Luminarie	da €	50,00	a €	300,00	€	100,00
Art. 13	Manutenzione degli edifici e delle aree	da €	25,00	a €	150,00	€	50,00
Art. 14	Scritte sui muri	da €	50,00	a €	300,00	€	100,00
Art. 15	Sgombero della neve nell'abitato	da €	25,00	a €	150,00	€	50,00
Art. 16 Comma 1	Ripulitura terreni mantenuti a verde	da €	80,00	a €	500,00	€	160,00
Art. 16 Comma 2	Ripulitura terreni mantenuti a verde	da €	25,00	a €	150,00	€	50,00
Art. 17	Indumenti e biancheria appesi alle finestre	da €	25,00	a €	150,00	€	50,00
Art. 18	Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri	da €	25,00	a €	150,00	€	50,00
Art. 19	Utilizzo di barbeque e divieto d'accensione dei fuochi	da €	25,00	a €	150,00	€	50,00
Art. 20	Pericoli di incendi, esalazioni moleste	da €	50,00	a €	300,00	€	100,00

Art. 21	Manutenzione di edifici, operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbatura svolte all'aperto	da €	50,00	a €	300,00	€	100,00
Art. 22 Comma 4	Tutela della quiete	da €	25,00	a €	150,00	€	50,00
Art. 23	Esercenti commerciali, fiere e mercati, suonatori ambulanti, cantanti e simili	da €	25,00	a €	150,00	€	50,00
Art. 24	Disturbo della pubblica quiete procurato da animali	da €	25,00	a €	150,00	€	50,00
Art. 25	Accattonaggio	da €	25,00	a €	150,00	€	50,00
Art. 26	Volantinaggio e distribuzione oggetti	da €	25,00	a €	150,00	€	50,00
Art. 27	Esposizione merce	da €	50,00	a €	300,00	€	100,00
Art. 28 Comma 1	Prostituzione	da €	80,00	a €	500,00	€	160,00
Art. 28 Comma 2 e 3	Prostituzione	da €	50,00	a €	300,00	€	100,00
Art. 29	Negozi e articoli per soli adulti	da €	80,00	a €	500,00	€	160,00
Art. 30	Mestieri ambulanti e artisti da strada	da €	50,00	a €	300,00	€	100,00
Art. 31	Servizi igienici nei locali pubblici	da €	50,00	a €	300,00	€	100,00
Art. 32	Divieto di tenere animali nei centri abitati	da €	25,00	a €	150,00	€	50,00
Art. 34 Comma 5	Mancato rispetto delle prescrizioni dei titoli autorizzatori	da €	50,00	a €	300,00	€	100,00
Art. 34 Comma 6	Mancata esibizione agli agenti accertatori del titolo autorizzatorio	da €	25,00	a €	150,00	€	50,00
Art. 34 Comma 7	Impedire l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa	da €	50,00	a €	300,00	€	100,00
Art. 38	Rimessa in pristino o rimozione opere di immediata attuabilità	da €	25,00	a €	150,00	€	50,00